

Prot. n. 317/C/2016

Ai Sigg. Soci

**LORO SEDI**

Ragusa, 30 Dicembre 2016

Oggetto: **Modifiche al decreto relativo alle semplificazioni in materia di DURC – Circolare INAIL n. 48/16**

*L'INAIL impartisce istruzioni circa il decreto interministeriale che ha apportato modifiche al provvedimento relativo alla semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva.*

Con nostra precedente circolare, è stata riprodotta, unitamente ad una sintesi dei principali contenuti, la circolare del Ministero del Lavoro n. 33 del 2 novembre 2016, avente ad oggetto il Decreto 23 febbraio 2016, emanato dallo stesso Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, che ha introdotto alcune modifiche al Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, relativo alla semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Si informa ora che, sull'argomento, la Direzione Generale dell'INAIL ha impartito istruzioni con l'allegata circolare n. 48 del 14 dicembre 2016.

Nello specifico, l'Istituto evidenzia che l'art. 1 del nuovo provvedimento:

- interviene sull'art. 2, comma 1, primo periodo, del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, stabilendo che la verifica della regolarità contributiva può essere effettuata dai soggetti abilitati nei confronti delle Casse Edili non solo (come già previsto) per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, ma anche, ai soli fini del DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative;
- sostituisce i commi 2 e 3 dell'art. 5 del menzionato decreto.

Nel testo novellato, tali commi dispongono, rispettivamente, che nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e di amministrazione straordinaria, l'impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio o alla data del decreto di apertura della procedura.

A quest'ultimo riguardo, l'INAIL osserva, in particolare, che ai fini della regolarità è stata eliminata la condizione dell'avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali per gli obblighi contributivi scaduti prima dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio o del decreto di apertura della procedura.

Pertanto - come rimarcato dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 33/16 - l'impresa va considerata regolare per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

Resta fermo che l'impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi relativi ai periodi successivi, decorrenti dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

Da ultimo, l'Istituto fa presente che la normativa sopra illustrata si applica alle nuove richieste di regolarità contributiva e a quelle in istruttoria alla data della circolare in esame.

Cordialità



ANCE RAGUSA  
II VICE PRESIDENTE  
(Geom. Giovanni Bonometti)